



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 692

DETERMINAZIONE

del 25 settembre 2026

OGGETTO: INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 1515/2024 PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO – INTEGRAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCA MASTROVITI E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2A5F79FBE

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- la società IFIS NPL Servicing S.p.A. è titolare di un credito derivante da un mutuo fondiario concesso all'impresa Soedil S.p.A. nel 1987, garantito da alcuni immobili successivamente acquistati dal Comune di Mondovì nel 1989 e destinati ad edilizia residenziale pubblica;
- con ricorso del 30/05/2003 il Comune di Mondovì proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare, accolta dal Tribunale di Mondovì con sentenza n. 253 del 24/08/2005, che dichiarava impignorabili i beni immobili assoggettati all'esecuzione in quanto entrati a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente;
- avverso la predetta sentenza veniva proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Torino, che respingeva il gravame con sentenza n. 716 del 22/05/2008;
- in data 22/08/2008 veniva proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte d'Appello, successivamente respinto dalla Corte di Cassazione in data 23/05/2014;
- in data 17/04/2024, al prot. n. 16546, perveniva da parte di IFIS NPL Servicing S.p.A. comunicazione dell'avvenuto deposito di un'istanza di mediazione relativa alla controversia in oggetto;
- la procedura di mediazione si concludeva con esito negativo per mancato raggiungimento di un accordo, come da processo verbale sottoscritto dalle parti in data 27/05/2024;
- successivamente, con atto di citazione notificato al Comune di Mondovì in data 02/07/2024, prot. n. 28693, IFIS NPL Servicing S.p.A. conveniva l'Ente innanzi al Tribunale Civile di Cuneo per l'udienza del 10/02/2025, chiedendo l'accertamento e il riconoscimento del proprio credito fondiario e il conseguente indennizzo da parte del Comune di Mondovì;

- al fine di tutelare gli interessi dell'Ente nel predetto giudizio, si è affidato con D.D. n. 548/2024 all'Avv. Francesca Mastroviti, titolare dell'omonimo studio legale (P.IVA 08919210016), con sede a Torino (TO), in Via Peyron n. 47, l'incarico di rappresentanza ed assistenza legale nella costituzione in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Cuneo sez. I R.g. n. 1515/2024, introdotta da IFIS NPL Investing S.p.A. e per essa dalla procuratrice IFIS NPL Servicing S.p.A.,

Rilevato che:

- con sentenza n. 407 del 20/08/2026, il Tribunale di Cuneo ha respinto integralmente la domanda principale e la domanda subordinata formulate da IFIS NPL Servicing S.p.A., accogliendo pertanto le ragioni del Comune di Mondovì;
- con la medesima sentenza, il Tribunale ha altresì condannato la parte attrice alla rifusione, in favore del Comune di Mondovì, delle spese di lite del giudizio, liquidate in € 9.142,00, oltre rimborso spese generali 15%, oltre cassa previdenziale al 4% e oltre IVA al 22%, per complessivi € 13.339,27;

Dato atto che le somme dovute dalla parte soccombente a titolo di rifusione delle spese di lite, sono state regolarmente versate al Comune di Mondovì;

Accertato che la liquidazione delle spese processuali è superiore all'impegno assunto per l'affidamento del servizio di patrocinio legale;

Ritenuto che:

- la predetta professionista è stata integralmente liquidata dei compensi spettanti a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese nell'ambito dell'affidamento del servizio di cui alla determinazione dirigenziale n. 548/2024, per un importo di € 7.050,00 a titolo di onorario, oltre € 1.057,50 per rimborso spese generali 15%, € 324,30 per CPA al 4% ed € 1.855,00 per IVA al 22%, per complessivi € 10.286,80;
- in esecuzione della sentenza sopra citata, si rende pertanto necessario procedere all'integrazione dell'impegno di spesa assunto dall'Avv. Francesca Mastroviti, pari alla differenza tra le maggiori somme spettanti in esito alla pronuncia del dispositivo di cui sopra pari ad € 3.052,48 (di cui € 2.092,00 a titolo di onorario, oltre a € 313,80 per rimborso spese generali 15%, a € 96,23 per CPA 4% ed a € 550,45 per IVA 22%);
- è necessario integrare l'impegno precedentemente assunto di un ulteriore importo complessivo pari ad 3.052,48 così dettagliato:
 - € 2.092,00 – onorario;
 - € 313,80 – rimborso spese generali 15%;
 - € 96,23 – CPA 4%;
 - € 550,45 – IVA 22%;

Dato atto che il D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96 del 09/08/2018, ha ristretto l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA – split payment – di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi effettuate dai professionisti;

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato l'art. 5 del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni

contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e dato atto che in assenza della codifica completa che ne permetta l'identificazione non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'art. 183, comma 1, del D.lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto credito;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Dato atto che:

- il codice identificativo di gara (CIG) richiesto è B2A5F79FBE;
- la fattispecie di cui al presente provvedimento rientra nelle ipotesi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, come già chiarito dall'AVCP (ora ANAC) con determinazione n. 4 in data 7 luglio 2011, così come aggiornata con delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017;
- l'Avv. Francesca Mastroviti ha già assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010, come da dichiarazione acquisita agli atti;
- il servizio legale di cui trattasi è soggetto agli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che il Segretario Generale, con nota prot. n. 20050 del 17/06/2016, ha disposto che a seguito dell'assenza in organico di personale dell'Ufficio Legale, le spese inerenti al patrocinio e la rappresentanza processuale dell'ente vengano gestite direttamente dai Dipartimenti a cui fanno capo le singole vertenze;

Preso atto che l'importo della spesa trova copertura al capitolo 270/2 del bilancio di previsione 2026/2028 – esercizio 2026;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28/03/2026 di approvazione del PIAO per il triennio 2026/2028;

Visti:

- gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di corrispondere all'Avv. Francesca Mastroviti, in esecuzione della sentenza emessa in data 20/08/2028 dal Tribunale Ordinario di Cuneo nella causa civile di I grado iscritta al registro generale 1515 del 2024, l'ulteriore importo complessivo di € 3.052,48, quale integrazione del compenso relativo alla prestazione professionali rese nell'ambito dell'affidamento del servizio di cui alla determinazione dirigenziale n. 548/2024;

Di integrare l'impegno assunto con la citata determinazione dirigenziale dell'importo complessivo di € 3.052,48 così dettagliato:

- € 2.092,00 – onorario;
- € 313,80 – rimborso spese generali 15%;
- € 96,23 – CPA 4%;
- € 550,45 – IVA 22%.

Di impegnare la suddetta somma di € 3.052,48, con imputazione al capitolo 270/2 della spesa di bilancio di previsione 2026/2028 - esercizio 2026, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n. 7 del Decreto Legislativo 118/2011 al seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti finanziario: V U.1.03.02.99.002.

Di dare atto che:

- il codice identificativo di gara (C.I.G.) richiesto è **B2A5F79FBE**;
- l'Avv. Francesca Mastroviti ha già assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010, come da dichiarazione acquisita agli atti;
- il pagamento dell'importo, come sopra indicato, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura;
- il D.L. n. 87/2018, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 96, ha ristretto l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA – split payment – di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi effettuate da professionisti;
- a norma dell'art. 183, comma 1, del D.lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - determinare la somma da pagare;
 - determinare il soggetto credito;
 - indicare la ragione e la relativa scadenza;
 - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.

Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 25 settembre 2026
DLP/FM/CV

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa